

Prof. Andreina Zitelli
San Polo 3073/e
30125 - Venezia
andreina.zitelli@pec.it,
andreina.zitelli@iuav.it

Alla
Commissione per le Verifiche dell'Impatto Ambientale VIA VAS
Ministero dell'Ambiente
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Al
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea
via di San Michele , 22 - 00153 – Roma
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Al
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it,
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

p.c.

Al Ministro dell'Ambiente
segreteria.ministro@pec.minambiente.it,
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministro dei Beni Culturali
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it,
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

e inoltre

Alla Regione Veneto
Sezione Coordinamento attività operative
Calle Priuli Cannaregio 99
30121 Venezia
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

p.c.

Al Presidente della Regione Veneto
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Alla Provincia di Padova
Settore Ambiente
protocollo@pec.provincia.padova.it

Alla Provincia di Venezia Città Metropolitana
Settore Politiche Ambientali
via Forte Marghera 191
30173 Venezia
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Sindaco
del Comune di Venezia
Cà Farsetti
30173 Venezia
protocollo@pec.comune.venezia.it,

e al

Sindaco Comune di Musile di Piave
comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it

Sindaco del Comune di Jesolo
comune.jesolo@legalmail.it

Sindaco del Comune di Chioggia
chioggia@pec.chioggia.org

Sindaco del Comune di Quarto d'Altino
comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it

Sindaco del Comune di Campagna Lupia
campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net

Sindaca del Comune di Cavallino-Treporti
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

Sindaco del Comune di Codevigo
codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

Sindaco del Comune di Mira
comune.mira.ve@pecveneto.it

p.c.
Al Provveditore OO.PP. del Triveneto
oopp.triveneto@pec.mit.gov.it

Osservazione

ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i

STUDIO C.2.V.2/10IV AGGIORNAMENTO DEL PIANO MORFOLOGICO IN BASE ALLE RICHIESTE DELL'UFFICIO DI PIANO

AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER IL RECUPERO MORFOLOGICO E AMBIENTALE DELLA LAGUNA DI VENEZIA

DOCUMENTO DI PIANO

OSSERVAZIONE sulla TEMATICA DEI SEDIMENTI

relativamente alla decisione assunta dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, proponente del Piano, *di non trattare la*

tematica dei sedimenti e conseguenze sulla impossibilità di valutazione degli interventi proposti di imbonimento e costruzione di elementi artificiali per riporto di fanghi.

Ed inoltre si interviene con questa Osservazione

- sulle motivazioni,
- sulle assunzioni fatte nel Documento di Piano Aggiornamento del Piano Morfologico e ambientale della Laguna di Venezia circa il materiale di dragaggio,
- sulla asserita de-classificazione dei fanghi lagunari finalizzata alla ipotesi di reimpiego,
- sulle scelte non sorrette da reali ipotesi di interventi non atti realmente a rimuovere le cause del degrado e a invertire i processi di degrado idro-morfologico.

Nella Presentazione del documento di Piano “*Aggiornamento del piano per il recupero morfologico e ambientale della laguna di Venezia*” il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia precisa che:

- *“la tematica dei sedimenti non viene trattata, in considerazione del fatto che è oggetto di discussione della Conferenza dei servizi nell’ambito della quale dovrà essere prodotta una nuova procedura operativa a superamento del Protocollo d’Intesa del 1993”.*

Si legge sempre nella Presentazione che:

- *“L’attuazione degli interventi previsti nel piano stesso è **fortemente condizionata dai criteri per il riutilizzo dei sedimenti di dragaggio** indicati nel protocollo recante Criteri di sicurezza ambientale per la escavazione, il trasporto e il reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia, in breve “Protocollo Fanghi” sottoscritto l’8 aprile del 1993 da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comune di Venezia, Comune di Chioggia, Provincia di Venezia, Regione del Veneto e l’allora Magistrato alle Acque di Venezia”.*

Si osserva che:

- 1- se gli interventi previsti dal Piano sono fortemente condizionati dalla disponibilità di sedimenti, dai criteri di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e dalla loro classificazione in base al Protocollo Fanghi del 1993, la trattazione della tematica dei sedimenti non può essere stralciata dal documento di Piano in quanto ne è parte assolutamente essenziale.
- 2- per una comprensione delle scelte degli interventi proposti e la valutazione dei risultati attesi si rende necessario esaminare in particolare i rapporti intermedi e finali di tipo C *Definizione degli indicatori che descrivono lo stato e la dinamica dell’ambiente fisico e antropico della laguna* di cui si legge dell’esistenza a pg 189 del Documento di Piano e che sono parte dello Studio C.2.10/IV, ‘*Aggiornamento del Piano Morfologico in base alle richieste dell’Ufficio di Piano*,
- 3- sullo stato di qualità dei sedimenti e sugli obiettivi di qualità dovrebbe essere reso noto, in particolare il *Rapporto C5 Obiettivo di qualità dei sedimenti. Il Rapporto intermedio e rapporto finale. Individuazione degli indicatori per la valutazione della qualità dei sedimenti (30/9/2008)* di cui si legge a pg 145 nota 103;
- 4- per comprendere le scelte del Piano relativamente alle proposte di cui alla **tab 32 Matrice interventi obiettivi criticità** presentata a pg 150 (ancorché priva di una spiegazione nel testo e di didascalia) e in tab 33 si rende necessario che vengano resi noti i documenti nel Rapporto Finale G4-G5 cui si fa riferimento a pg 162 nota 108 circa le modalità con cui

costruire le varie strutture morfologiche di difesa, Modalità di deposito artificiale in laguna dei sedimenti; Modalità di conterminazione provvisoria dei depositi artificiali, Modalità di difesa delle strutture morfologiche esistenti.

Il D.M. 260/2010 specifica che, nel caso in cui la classificazione sia eseguita sulla base dei monitoraggi eseguiti sulla colonna d'acqua e siano stati evidenziati dei superamenti degli Standard di Qualità Ambientale (SQA) fissati per i sedimenti, è necessario ricorrere ad un monitoraggio della qualità dei sedimenti almeno annuale, che includa per i primi due anni batterie di saggi ecotossicologici, nonché ogni altra indagine ritenuta utile a valutare gli eventuali rischi. Di questi esami di monitoraggio non è data alcuna restituzione in valori discreti e in valutazioni.

Una ulteriore considerazione è dovuta all' Atto del Ministro dell'Ambiente Protocollo recante *criteri di sicurezza ambientale per la escavazione, il trasporto e il reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia* del 8 aprile 1993 come si trova in rete e rubricato, nella stessa forma, nei [Riferimenti normativi — ARPA Veneto](http://www.arpa.veneto.it) www.arpa.veneto.it › Temi ambientali › Acqua › Riferimenti, **volgarmente noto come Protocollo Fanghi** .

PROTOCOLLO FANGHI

Per comprendere come l'ipotesi avanzata dal Provveditorato circa il quadro normativo cui ritiene di fare riferimento è utile ricordare che

- 1- L'Atto dell'8 aprile 1993 è in carta del Ministro dell'Ambiente, ed è firmato dal Ministro *pro tempore*, che fa parte del *Comitato di Indirizzo e Controllo dei Ministri per Venezia ex lege 798/84* (*vulgo* Comitato) e dai vertici dell'Istituzioni segnatamente indicate - Regione Veneto, i Comuni di Venezia e Chioggia, che siedono anch'esse nel Comitato *ex lege 798/84*, dal Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia che è, sempre, *ex lege 798/84*, Segretario del suddetto Comitato e dal Presidente della Provincia che ha compiti di controllo sugli scarichi in Laguna.
- 2- L'Atto è in attuazione della L. 360/91 *Interventi urgenti per Venezia e Chioggia*, che fa parte del corpus delle leggi speciali per Venezia come stabilisce l'art. 1 della medesima ¹ che la deriva direttamente dalla Legge 798/84 e che al l'art. 4 comma si occupa di
- 3- L'Atto è datato 8 aprile 1993 e allega il protocollo che “ reca l'intesa raggiunta il 30 marzo 1993” tra i soggetti sottoscrittori, “*in ordine ai criteri di sicurezza ambientale per la escavazione, il trasporto e il reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia*” .
- 4- Il Ministro specifica anche quali sono stati gli organi di alta consulenza istituzionale e scientifica di cui si è avvalso.
- 5- Il *Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale per la escavazione, il trasporto e il reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia* allegato all'Atto del Ministro è steso in carta intestata del Ministero, è siglato in ogni pagina e timbrato 7 aprile 1993.

¹ L 360/91 Art. 1. Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia.

comma 1. *Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d),.*

Art. 4. Commissione di Salvaguardia.

comma 6. *I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.*

L'Atto del Ministro è quindi *una disposizione che stabilisce i criteri in attuazione in regime di legge speciale e di cui ha le prerogative che prevalgono sulla normativa ordinaria.*

Le prerogative della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e Chioggia sono state confermate successivamente anche negli ultimi aggiornamenti di riorganizzazione, razionalizzazione e di introduzione di Direttive europee:

1. **Nella legislazione di settore** *Disposizioni in materia di dragaggio* art. 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (ex art. 48 Legge 24 marzo 2012, n. 27) e art.6 del decreto legislativo 4 agosto 2016:
 - L' art. 6 del Decreto legislativo 4 agosto 2016, *Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, infatti conferma quanto previsto all' art. 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, (Disposizioni in materia di dragaggio) comma 5 e cioè che " Sono fatte salve le disposizioni le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia"*²
2. **Nella legislazione quadro,** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale* conserva la specialità e permanenza della legislazione speciale per Venezia in modo chiaro.
 - Al Titolo III CAPO I Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, l'art. 91 (*aree sensibili*) al comma 3 stabilisce che "**Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia**".

Tale disposizione viene quindi mantenuta dal Decreto 152/2006, non viene abrogata in alcuna delle successive modifiche e integrazioni, e si estende a tutto il testo del Decreto 152/2006 e succ. mod. e permane anche per l'applicazione di quanto previsto dalla Parte Quarta qualora applica misure meno restrittive.

- **Pertanto l'art 185 del Decreto 152/2006 che il Provveditorato vorrebbe applicare per modificare i parametri del Protocollo Fanghi non sembra avere prevalenza sulla legislazione speciale.**

Si Osserva che:

- Modifiche al protocollo di cui all'Atto del Ministro dell'Ambiente del 8 aprile 1993 potranno e essere apportate in conformità con le prerogative della legislazione speciale per Venezia cioè con una legiferazione di ugual livello e in materia ambientale *sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare....* come definito nella riportata Nota³. Il Ministero dell'Ambiente ha a disposizione un'ampia gamma di consulenti tecnico-scientifici istituzionali, come specificato dallo Ministro *pro tempore*

², ³ L' Art. 6 del Decreto legislativo 4 agosto 2016 conferma, Art 5- bis comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. *L'idoneità' del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro (152/2006) dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare(omissis): Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia.*

nell'Atto di disposizione del Protocollo del 1993, di cui si vorrebbero modificare i criteri di sicurezza.

- I criteri di classificazione del Protocollo Fanghi sono stati poi applicati anche nel corso del lungo e straordinario periodo del Commissario nominato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3383 del Capo Dipartimento della Protezione Civile *nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.*

In conclusione: non sembra che sia il Provveditorato OOPP del Triveneto (già Magistrato alle Acque) a potersi considerare amministrazione procedente in materia di definizione e modifica della classificazione e qualità del materiale dragato nella Laguna di Venezia mentre senz'altro lo è per il Piano Morfologico e ambientale che è sottoposto a procedura di VAS.

Non ultimo, preme osservare che in assenza del nuovo Piano Regolatore Portuale sembra prematuro e scoordinato un Piano Morfologico che compie scelte astratte e ha un periodo di pianificazione (10 anni) troppo breve anche solo per realizzare un qualche intervento.

Per questo argomento ci si riserva di far giungere specifica Osservazione quando saranno resi noti i Pareri della Commissione Via circa i progetti per la soluzione al transito delle Grandi Navi in Laguna di Venezia e circa la realizzazione del terminal commerciale off-shore on-shore, progetti che potrebbero avere un effetto significativo in relazione ad un differente assetto della navigazione lagunare.



Prof. Andreina Zitelli